



## CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALL'INTERNO DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.

TRA

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.p.a. rappresentata da \_\_\_\_\_ di seguito denominata Società;

il Sig. \_\_\_\_\_ assegnatario dell'alloggio E.R.P. posto in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n.° \_\_\_\_\_ di seguito denominato Beneficiario,

### PREMESSO

- che il Beneficiario è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 del bando, al quale integralmente ci si richiama e che è da intendersi parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
- che i lavori oggetto della convenzione rientrano tra quelli previsti dall'art. 3 del bando;

### SI CONVIENE E SI STIPULA

- Art. 1** - Il Beneficiario dell'intervento accetta che l'esecuzione dei lavori avvenga contestualmente alla presenza del nucleo familiare all'interno dell'alloggio.
- Art. 2** - La Società procederà all'avvio delle procedure tecniche ed amministrative necessarie alla effettuazione dei lavori (progettazione, redazione richieste di autorizzazione e nulla osta, appalto), secondo l'ordine di graduatoria. Una volta acquisite le autorizzazioni e nulla osta ed individuata la Ditta esecutrice, il beneficiario verrà informato sul nominativo della stessa e sul tempo massimo assegnato per l'esecuzione dei lavori. Al beneficiario verrà assegnato il termine massimo di 20 giorni per consentire alla Ditta di accedere all'alloggio ed effettuare i lavori nel tempo massimo assegnato. Il termine per consentire alla Ditta di accedere all'alloggio potrà essere prorogato una sola volta in presenza di adeguate motivazioni fornite e dimostrate dal beneficiario. Qualora allo spirare di detto termine la Ditta non possa accedere all'alloggio per l'esecuzione dei lavori, il beneficiario decadrà dal beneficio della esecuzione dell'intervento.
- Art. 3** - Il Beneficiario si impegna a garantire che la ditta possa operare all'interno dell'alloggio con continuità e nel rispetto dei termini massimi assegnati per la conclusione dei lavori. Ogni ritardo derivante da condotte ostantive del Beneficiario, sarà a lui



imputabile, compreso ogni eventuale danno o spesa che la Società si troverà a dover sostenere.

**Art. 4 -** Qualora la realizzazione dell'impianto, renda necessaria l'installazione della canna fumaria o degli allacci del gas all'alloggio, anche quest'ultimi saranno interamente a carico della Società che eseguirà i lavori. Laddove sia necessaria per legge, l'approvazione dell'intervento da parte del condominio, la Società si impegna alla convocazione dell'assemblea (negli edifici amministrati direttamente) o alla richiesta dell'assemblea nei casi in cui l'edificio sia amministrato da terzi. La Società non risponde di eventuali ritardi derivanti dallo svolgimento delle assemblee condominiali.

**Art. 5** —Il Beneficiario decadrà dal beneficio dell'intervento in presenza di:

- mancato rispetto di una o più delle disposizioni riportate nel presente bando;
- rifiuto di far accedere il personale incaricato dalla Società e la Ditta che eseguirà i lavori all'interno dell'alloggio;
- morosità nel pagamento del canone di locazione e/o delle quote accessorie.

Letto confermato e sottoscritto

Livorno \_\_\_\_\_

CASA LIVORNO E PROVINCIA S.P.A. \_\_\_\_\_

BENEFICIARIO \_\_\_\_\_